

COMUNE DI CAMPOSPINOSO
Provincia di Pavia

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

NOTA INTEGRATIVA

ai sensi dell'art. 11, comma 5 D.Lgs 118/2011

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni,
gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni tenendo conto delle variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

La Legge di Bilancio 2020 ha abrogato l'Imposta Unica (Iuc), di cui al comma 639, dell'art. 1 della legge 147/2013, salvando la tassa sui rifiuti (Tari). Quindi per l'anno 2020 si avrà la c.d. nuova IMU.

La nuova IMU 2020 riunisce in un'unica imposta sia la "vecchia" IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e "impostazione fiscale" dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l'aliquota "base" è stata fissata all'8,6 per mille. La nuova disciplina mira ad una sistemazione organica della disciplina dei tributi IMU e TASI volta a rendere più semplice, sia per i Comuni sia per i contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto. Il presupposto impositivo resterà il medesimo di oggi ma viene operata una riorganizzazione delle aliquote applicabili senza tuttavia modificare la pressione fiscale, dato che il limite massimo delle aliquote resta di fatto invariato. Al fine di procedere ad una sistemazione organica della disciplina dei tributi IMU e TASI, volta a rendere più semplice per i contribuenti la quantificazione del tributo dovuto, è prevista, in sede di approvazione del bilancio 2020-2022 un'unica imposta patrimoniale. Il presupposto impositivo resterà il medesimo ma viene operata una organizzazione delle aliquote applicabili senza modificare la pressione fiscale dato che il limite massimo delle aliquote resta invariato. Le aliquote previste per il 2020 sono rimaste invariate rispetto al 2019 sommando le vecchie aliquote IMU e TASI nella nuova IMU. Nel bilancio 2020/2022 sono stati previsti proventi per l'accertamento IMU e TASI delle annualità 2015, 2016 e 2017 per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano eventuali spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel 2020 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno all'95 per cento, dal 2021 per l'intero importo.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La media su cui applicare le percentuali di accantonamento, può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio."

Per il calcolo del FCDE da inserire nel bilancio 2020/2022 si conferma l'individuazione dei capitoli già effettuata in sede di Ricognizione straordinaria e precisamente:

➤ Titolo 1

- Il Fondo di solidarietà comunale è stato previsto sulla base delle ultime comunicazioni pubblicate dal Ministero dell'Interno.
- Gli importi dell'I.M.U., essendo accertati "per cassa", non richiedono l'accantonamento del F.C.D.E.
- TARI: per il calcolo del FCDE vengono presi in considerazione gli incassi dal 2016 al 2018 della TARI come dal seguente prospetto applicando il metodo B:

Contabilità DLgs 118/2011	Anno	Peso	Riscossioni competenza	Riscossioni residui	Riscossioni considerate nei calcoli	Riscossioni rapportate al peso	Accertamenti competenza	Accertamenti rapportati al peso	% Riscossioni su accertamenti
NO	2014	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130.363,00	13.036,30	0,00
SI	2015	0,10	0,00	106.452,93	106.452,93	10.645,29	133.696,00	13.369,60	79,62
SI	2016	0,10	0,00	106.548,20	106.548,20	10.654,82	134.500,00	13.450,00	79,22
SI	2017	0,35	0,00	107.855,00	107.855,00	37.749,25	136.000,00	47.600,00	79,31
SI	2018	0,35	0,00	104.543,93	104.543,93	36.590,38	139.643,00	48.875,05	74,87
TOTALI						95.639,74		136.330,95	70,15
% accantonamento minimo = 100 - totale % di riscossione ponderata									29,85

Anno	Previsione competenza	Accantonamento minimo	% di applicazione accantonamento dell'ente	Accantonamento minimo rapportato alla % di applicazione dell'ente
2020	143.675,00	42.886,99	95,00	40.742,64
2021	144.000,00	42.984,00	100,00	42.984,00
2022	144.000,00	42.984,00	100,00	42.984,00

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano

nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma-

I dati definitivi delle Società riguardano l' annualità 2018 e poiché non vi sono perdite questo fondo non è stato costituito.

Con atto del Notaio Marco Boiocchi di Broni del 05.12.2017 avente effetto giuridico dal 01.01.2018 è avvenuta la fusione per incorporazione di Broni Stradella Spa e Acaop Spa in Broni- Stradella Pubblica srl. La società incorporante subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi , facenti capo a Broni Stradella Spa e Acaop Spa.

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dal 01.01.2018 risulta come società partecipata direttamente solo la Broni- Stradella Pubblica srl.

Denominazione	Capitale Sociale	% di partecipazione	Sede
Broni -Stradella Pubblica srl	€ 8.112.612,00	1,2696	Stradella

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) bisogna costituire apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, a fine anno, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. E' stato previsto nel bilancio di previsione 2020/2022 nell'importo di € 1.367,00.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	234.887,24
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	692.222,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	588.867,67
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	15.705,93
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	612,52
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	1.104,51
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	324.253,28
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	324.253,28

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾		134.663,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾		0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾		0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾		0,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾		600,00
B) Totale parte accantonata		135.263,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		0,00
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata a investimenti		85.708,67
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		103.281,61
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾		0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

VISTI: l'art.30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e il successivo decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 con il quale sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

il decreto direttoriale 10 luglio 2019 con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura con riferimento agli interventi ammissibili (Allegato 1) e allo Schema di Attestazione (Allegato 2);

le linee guida per la compilazione dello Schema di Attestazione;

la Legge 2 novembre 2019, n. 128 in cui veniva confermata la proroga al 31 dicembre 2019 della data di inizio lavori relativi ai progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile da parte dei Comuni, previsti dal Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto "Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019);

DATO ATTO che il Comune di Campospinoso risulta tra i beneficiari dell'importo pari a Euro 50.000,00 per le finalità sopra esposte e che il contributo è stato chiesto a fine 2019 pertanto non vi è accertamento e spesa nel 2019 ma occorre reimputare nel Bilancio sia l'entrata sia la spesa.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Campospinoso ha rilasciato nel 2016 una garanzia sussidiaria per l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti da parte dell'Unione Campospinoso Albaredo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione viaria delle intersezioni di Via Grisini, Strada dei Campanini con la SP ex S.S. 617 Bronese per l'importo di € 320.000,00. Nel Bilancio di previsione 2020/2022 non viene stanziata alcuna spesa trattandosi di garanzia sussidiaria ma nel prospetto dell'indebitamento è stata considerata.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

I dati delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

<https://www.comunecampospinoso.it/m-amministrazione/pubblicazioni/amministrazionetrasparente/enti-controllati/societa-partecipate>

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Campospinoso, lì 14.05.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lanati Rag. Elisabetta